

01 febbraio 2023

## Nuovo Decreto Biometano: pubblicate le Regole Applicative e il bando per la prima procedura competitiva

### 1. Premessa

Il 13 gennaio 2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (il "MASE" già Ministero della Transizione Ecologica) ha emanato il decreto di approvazione delle regole applicative elaborate con il supporto del GSE (le "Regole Applicative") come previsto dal precedente Decreto Ministeriale n. 340 del 15 settembre 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022 ed entrato in vigore il giorno successivo (il "Nuovo Decreto Biometano").<sup>1</sup>

Le Regole Applicative contengono le informazioni necessarie per un corretto adempimento di quanto previsto dal Nuovo Decreto Biometano, tra cui, gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure previste, i modelli per le istanze di partecipazione, la documentazione da inviare per la verifica del rispetto dei requisiti e i contratti-tipo da stipulare tra il GSE e i Soggetti Richiedenti.<sup>2</sup>

A completamento della nostra precedente Newsletter, nella quale erano state selezionate le novità principali del Nuovo Decreto Biometano, il presente *legal update* esamina i punti salienti delle nuove Regole Applicative.

### 2. Oggetto del presente contributo

Nel dettaglio, il presente contributo si incentra sui seguenti punti<sup>3</sup>:

- ✓ *Precisazioni in merito all'ambito di applicazione*
- ✓ *Contingenti di capacità produttiva e modalità di riallocazione della capacità produttiva non assegnata*
- ✓ *Procedure competitive pubbliche*
- ✓ *Requisiti e criteri di accesso agli incentivi*
- ✓ *Motivi di esclusione dalla graduatoria e di decadenza dal beneficio di accesso agli incentivi*
- ✓ *Tipologie di contratti*
- ✓ *Cenni sulle modalità di erogazione del contributo in conto capitale e degli incentivi in conto esercizio*

<sup>1</sup> Ricordiamo che il Nuovo Decreto Biometano, come già analizzato nella nostra precedente Newsletter (disponibile al seguente [link](#)) è stato emanato in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (il "PNRR") recante "Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare, secondo criteri per promuovere l'economia circolare", per un ammontare complessivo pari a **1.730,4 milioni di euro**.

<sup>2</sup> Per Soggetto Richiedente si intende il soggetto (persona fisica o giuridica) che sostiene le spese per l'esecuzione dell'intervento (nuova costruzione o riconversione) ed è titolare del titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione, o alla realizzazione dell'intervento di riconversione, e all'esercizio dell'impianto nonché del contratto di connessione/allacciamento alla rete con l'obbligo di connessione di terzi, ove prevista. Il Soggetto Richiedente ha diritto a partecipare alle procedure competitive e a richiedere l'accesso agli incentivi di cui al Nuovo Decreto Biometano (tariffa incentivante e contributo in conto capitale) (par. 1.2 delle Regole Applicative).

Nel caso in cui il biometano sia ottenuto a partire dal biogas prodotto in un impianto (costituito dalle sezioni di gestione della biomassa e digestione anaerobica) in capo a un soggetto diverso dal soggetto titolare della sezione di depurazione e raffinazione del biogas, il Soggetto Richiedente è individuato nel soggetto titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio della sezione di *upgrading*, nonché del contratto di connessione/allacciamento alla rete con obbligo di connessione di terzi, laddove prevista.

<sup>3</sup> Per la lettura integrale delle Regole Applicative si rinvia al seguente [link](#).

### 3. Le Regole Applicative

In estrema sintesi, e senza pretesa di esaustività, di seguito si segnalano alcune principali novità emerse dalle Regole Applicative.

#### 3.1 Precisazioni in merito all'ambito di applicazione del Nuovo Decreto Biometano

Come noto, in base alle disposizioni del Nuovo Decreto Biometano, possono accedere agli incentivi:

- (a) impianti di **nuova realizzazione** alimentati da (i) **matrici agricole** e (ii) **rifiuti organici**;
- (b) impianti per la produzione di elettricità da **biogas agricolo oggetto di riconversione** (c.d. *revamping*).

In particolare, vengono fornite precisazioni importanti al fine di dipanare possibili dubbi circa l'ambito di applicazione del Nuovo Decreto Biometano in relazione alla (i) tipologia di impianto; (ii) categoria di intervento e (iii) destinazione d'uso del biometano prodotto dall'impianto.

(i) *Tipologia di impianto:*

- per **impianto agricolo**, ai sensi dell'articolo 2 del Nuovo Decreto Biometano si intende un impianto di produzione e utilizzazione di biogas facente parte del ciclo produttivo di un'azienda agricola o che utilizza materie provenienti da attività agricola, forestale, di allevamento, alimentare e agroindustriale non costituenti rifiuto. Nel caso in cui il Soggetto Richiedente sia un'azienda agricola (riscontrabile dalla visura camerale), nella definizione di impianto agricolo sono inclusi gli impianti che utilizzano parzialmente rifiuti organici;
- per **impianto alimentato da rifiuti organici**, ai sensi dell'articolo 2 del Nuovo Decreto Biometano, si intende un impianto di produzione e utilizzazione di biogas che utilizza la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) nonché rifiuti ricadenti tra le tipologie di matrici di cui alle lettere b), c), d), f) dell'Allegato VIII, Parte A, al D.lgs. n. 199/2021<sup>4</sup>. I rifiuti devono rispondere alla definizione dettata dall'art. 183 del Codice dell'Ambiente (*i.e.*, rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare).

(ii) *Categoria di intervento:*

- per **intervento di nuova costruzione**, si intende la realizzazione di un nuovo impianto con componenti nuovi o integralmente rigenerati per tutte le opere e le apparecchiature necessarie alla produzione, il convogliamento, la depurazione, la raffinazione del biogas e l'immissione del biometano nella rete del gas naturale;
- per **intervento di riconversione**, si intende un intervento su un impianto agricolo di produzione e utilizzazione di biogas per la produzione di energia elettrica, esistente al 27 ottobre 2022 (*i.e.*, data di entrata in vigore del Nuovo Decreto Biometano), che viene convertito alla produzione di biometano successivamente alla data di entrata in vigore del Nuovo Decreto Biometano e, pertanto, destina, in tutto o in parte, la produzione di biogas a quella di biometano, anche con aumento della capacità produttiva.

**N.B. Partecipano alla medesima procedura competitiva (di cui più diffusamente al paragrafo 3.3) sia gli impianti oggetto di "nuova costruzione" (siano essi impianti agricoli o a rifiuti organici) sia gli impianti oggetto di "riconversione" (esclusivamente impianti agricoli).**

(iii) *Destinazione d'uso del biometano:*

<sup>4</sup> Per maggiori dettagli sui rifiuti in esame si veda il par. 2.3.5.2 delle Regole Applicative.

- **settore dei trasporti**<sup>5</sup>: il biometano viene utilizzato come carburante in forma compressa o liquida per la trazione nel settore dei trasporti in accordo a quanto previsto nel D.M. 10 ottobre 2014 e s.m.i.;
- **altri usi**<sup>6</sup>: per altri usi si intendono tutte le modalità di impiego del biometano prodotte diverse dall'utilizzo come carburante nel settore dei trasporti. È incluso il biometano utilizzato nei settori industriale, residenziale, terziario e dell'agricoltura (e.g., reti di teleriscaldamento e reti calore per il riscaldamento di stalle, abitazioni e uffici), con esclusione del settore della generazione termoelettrica (mentre resta inclusa la c.d. CAR).<sup>7</sup>

### 3.2 Contingenti di capacità produttiva e modalità di riallocazione della capacità produttiva non assegnata

Gli interventi possono accedere alle forme di incentivazione in base a contingenti di capacità produttiva annualmente resi disponibili tramite apposite procedure competitive (rif. paragrafo 3.3 *infra*).

- **Contingenti disponibili**

L'art. 5, comma 1, del Nuovo Decreto Biometano (ripreso dal par. 3.1.2 delle Regole Applicative) prevede i seguenti contingenti annui:

	2022	2023	2024	Totale
<b>Totale (Smc/h)</b>	67.000	95.000	95.000	257.000

Per la procedura competitiva relativa al 2022 (per quanto indetta nel 2023, come meglio illustrato *infra*) sarà messo a disposizione tutto il contingente previsto dal Nuovo Decreto Biometano mentre per le procedure competitive indette negli anni 2023 e 2024, i contingenti annui saranno ripartiti sulle due procedure assegnando il 75% della capacità produttiva alla prima procedura indetta per l'anno di riferimento e il restante 25% alla seconda procedura dell'anno (si veda la Tabella al successivo paragrafo 3.3).

Qualora il contingente di capacità produttiva disponibile per la specifica graduatoria non sia sufficiente a coprire l'intera capacità produttiva dell'ultimo impianto ammesso, il Soggetto Richiedente di tale impianto potrà accedere agli incentivi solo per la quota parte di capacità produttiva rientrante nel contingente disponibile.

- **Riallocazione capacità produttiva non assegnata**

In caso di mancata saturazione del contingente di capacità produttiva il GSE, al fine di riallocare le risorse disponibili e di determinare i contingenti di capacità produttiva da assegnare nelle procedure successive, prevede dei meccanismi di riallocazione della capacità produttiva non assegnata, da applicare in fase di formazione delle graduatorie: in ciascuna procedura competitiva la quota di capacità produttiva residua non assegnata è attribuita al contingente della prima procedura successiva, fino all'esaurimento dei contingenti.

<sup>5</sup> Nel caso in cui il biometano sia destinato al settore dei trasporti, il titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto deve: (i) contenere esplicita indicazione di utilizzo esclusivo, per la produzione di biometano, di una o più delle materie prime di cui all'Allegato VIII, parte A, al D.lgs. 199/2021 (cd. materie prime "avanzate"); (ii) consentire di riscontrare il conseguimento, da parte dell'impianto, di una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa.

<sup>6</sup> Nel caso in cui il biometano sia destinato ad altri usi, il titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto deve consentire di riscontrare il conseguimento, da parte dell'impianto, di una riduzione di almeno l'80% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa.

<sup>7</sup> Le Regole Applicative precisano che negli "altri usi" è **incluso** l'utilizzo in impianti industriali per la produzione di energia elettrica e termica in **cogenerazione ad alto rendimento**, vale a dire unità riconosciute funzionanti in cogenerazione ad alto rendimento (c.d. CAR) ai sensi del D.Lgs. n. 20/2007 come integrato dal DM 4 agosto 2011.

### 3.3 Procedure competitive pubbliche

#### 3.3.1 Modalità di partecipazione

Le procedure competitive per accedere agli incentivi previsti dal Nuovo Decreto Biometano si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

Le richieste di partecipazione alle procedure competitive e la documentazione da allegare, ivi incluse le Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante il Portale Informatico predisposto dal GSE.

#### 3.3.2 Calendario delle procedure competitive

L'articolo 5, comma 2, del Nuovo Decreto Biometano prevede una procedura competitiva da indire nel 2022 (che verrà indetta nel 2023) e almeno due procedure competitive all'anno da indire per gli anni successivi (2023, 2024, ed eventualmente 2025 e 2026).

Di seguito si riporta il calendario delle procedure competitive previste per gli anni dal 2022 al 2024, con relativa ripartizione dei contingenti di capacità produttiva annui (Appendice A delle Regole Applicative).

**Tabella 1** - Ripartizione contingenti annui e date previste per le procedure competitive (le percentuali riportate in tabella – 100%, 75% e 25% – si riferiscono ai valori di partenza dei contingenti annui riportati all'art.5, comma 1, del DM 2022) - Il GSE si riserva di aggiornare tale Tabella.

		2022			2023			2024		
		Date	Nr. procedura	% contingente annuo	Date	Nr. procedura	% contingente annuo	Date	Nr. procedura	% contingente annuo
apertura chiusura	60 gg	30/1/2023	1	100%	14/7/2023	2	75% +	3/6/2024	4	75% +
		31/3/2023			12/9/2023		contingente residuo			2/8/2024
graduatoria entro	90 gg	29/6/2023			11/12/2023	procedura n° 1	31/10/2024	n° 3		
		apertura chiusura	60 gg	22/12/2023	3	25% +	18/11/2024	5	25% +	
20/2/2024	contingente residuo			17/1/2025		contingente residuo				
graduatoria entro	90 gg			20/5/2024	procedura n° 2	17/4/2025	procedura n° 4			

Il GSE pubblica il bando recante i termini, i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di partecipazione alla procedura competitiva, nonché l'indicazione del contingente di capacità produttiva da assegnare, secondo le scadenze indicate in Appendice A delle Regole Applicative.

Segnaliamo che è stato indetto il primo bando la cui procedura rimarrà **aperta dal 30 gennaio 2023 al 31 marzo 2023**.<sup>8</sup> Le domande potranno essere inviate mediante il nuovo applicativo "Sviluppo del biometano", sul sito del GSE nella sezione Area Clienti<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Il primo bando pubblicato il 17 gennaio 2023 dal GSE recante "Avviso Pubblico per la partecipazione alla procedura competitiva per l'accesso agli incentivi per il biometano immesso nella rete del gas naturale ai sensi dell'articolo 5 del DM 15 settembre 2022" è disponibile al seguente [link](#).

<sup>9</sup> Disponibile al seguente [link](#).

### 3.3.3 Tempistiche delle procedure competitive

Il periodo di apertura di ciascuna procedura competitiva è di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando sul sito web del GSE e le relative graduatorie sono pubblicate entro 90 giorni dalla data di chiusura<sup>10</sup>. In tale ambito sono definiti:

- **periodo di apertura**: periodo per la presentazione, da parte di Soggetti Richiedenti, delle richieste di partecipazione alle procedure competitive, pari a 60 giorni (dalla data di apertura alla data di chiusura);
- **periodo di valutazione della completezza documentale**: periodo di 5 giorni lavorativi dalla data di chiusura della procedura competitiva entro il quale il GSE riscontra la completezza della documentazione allegata all'istanza di partecipazione e comunica al Soggetto Richiedente eventuali carenze documentali (quali, a esempio, l'istanza di partecipazione, resa nella forma di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, non firmata o incompleta). Tali carenze devono essere sanate dal Soggetto Richiedente entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione del GSE. Nel caso di carenze documentali la "*data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura*" richiamata all'articolo 6, comma 2, del Nuovo Decreto Biometano, coincide con la data di chiusura della procedura;
- **periodo di valutazione**: periodo successivo alla data di chiusura della procedura durante il quale il GSE valuta i progetti delle richieste pervenute, al fine di verificare il rispetto dei requisiti necessari per l'ammissione agli incentivi (contributo in conto capitale e tariffa incentivante spettante). Tale periodo, al massimo pari a 90 giorni a partire dalla data di chiusura della procedura, si conclude con la pubblicazione della graduatoria.

**N.B. Le graduatorie formate ai sensi del Nuovo Decreto Biometano non sono soggette a scorrimento.**

### 3.3.4 Criterio di priorità

La graduatoria è formata dal GSE nei limiti dei contingenti disponibili e redatta applicando, in ordine gerarchico, i seguenti criteri di priorità (par. 3.4.1 delle Regole Applicative):

1. **maggior riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento** di cui all'Appendice B delle Regole Applicative. In particolare, i Soggetti Richiedenti in fase di partecipazione alle procedure competitive pubbliche devono formulare la propria offerta di riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento posta a base d'asta;
2. **maggior riduzione delle emissioni di GHG** rispetto ai valori percentuali minimi previsti dal Nuovo Decreto Biometano (*i.e.*, 65% per la destinazione nel settore dei trasporti e 80% per gli altri usi come meglio specificato alle note 4 e 5 della presente Newsletter);
3. **anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.**

<sup>10</sup> Fatti salvi gli eventuali successivi controlli, ai fini della pubblicazione della graduatoria, il GSE accerta il possesso dei requisiti di accesso (ed eventualmente del criterio di priorità relativo alla maggior riduzione delle emissioni di *Greenhouse Gases* "GHG") dichiarati dal Soggetto Richiedente, attraverso l'esame della documentazione che lo stesso, a pena di esclusione, è tenuto a trasmettere all'atto della partecipazione alla procedura competitiva. Al riguardo si ribadisce che, la mancata evidenza del possesso di uno o più requisiti di accesso e/o, nel caso di contingente saturato, del criterio di priorità (di cui al paragrafo 3.3.4 del presente documento), è equiparata all'assenza dei medesimi e pertanto, nel caso di contingente saturato, determina l'esclusione dalla graduatoria.

### 3.4 Requisiti e criteri di accesso agli incentivi

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive indette ai sensi dell'articolo 5 del Nuovo Decreto Biometano per l'accesso, l'ottenimento e il mantenimento degli incentivi (contributo in conto capitale e tariffa incentivante), le Regole Applicative (cfr. par. 2) ribadiscono quanto già previsto nel Nuovo Decreto Biometano circa la sussistenza: (i) in fase di partecipazione alla procedura competitiva; (ii) durante la fase istruttoria della comunicazione di entrata in esercizio, propedeutica all'erogazione degli incentivi; (iii) in qualunque momento durante tutto il periodo di incentivazione, di:

- (i) requisiti **soggettivi**, propri del Soggetto Richiedente; nonché
- (ii) requisiti **oggettivi**, riferiti all'intervento di realizzazione dell'impianto di produzione di biometano. Alcuni requisiti oggettivi sono differenziati in funzione di: (a) la categoria di intervento (nuova costruzione o riconversione); (b) tipologia di impianto (impianto agricolo o impianto a rifiuti organici); e (c) destinazione d'uso del biometano prodotto dall'impianto (usi nel settore dei trasporti o altri usi).

Qualsiasi modifica dei requisiti soggettivi e oggettivi e di quanto dichiarato nel rispetto degli ulteriori adempimenti derivanti dalla richiesta di accesso ai contributi del PNRR, che intervenga a seguito della partecipazione alla procedura competitiva e della comunicazione di entrata in esercizio, deve essere tempestivamente notificata al GSE.

#### 3.4.1 Requisiti soggettivi

I Soggetti Richiedenti possono partecipare alle sopra descritte procedure applicative purché dimostrino di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Nuovo Decreto Biometano, i quali prevedono, in particolare, che il Soggetto Richiedente (a) non sia un'impresa in difficoltà; (b) non sia soggetto ad una causa di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e (c) non ricada nell'elenco delle imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti del Soggetto Richiedente stesso dell'impianto.<sup>11</sup>

#### 3.4.2 Requisiti oggettivi

Per l'accesso alle procedure competitive e agli incentivi di cui al Nuovo Decreto Biometano, le Regole Applicative forniscono utili precisazioni in relazione, tra gli altri, a:

- a. requisito dell'avvio dei lavori (che non devono essere avviati prima della data di pubblicazione della graduatoria), precisando, in particolare, che:
  - in caso di comunicazione all'autorità competente per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano le cui modifiche siano non sostanziali<sup>12</sup>, il soggetto richiedente deve fornire evidenza di aver specificato (nella medesima comunicazione o con comunicazione separata) che i lavori di realizzazione dell'impianto non saranno avviati prima della data di pubblicazione della graduatoria;
  - non possono accedere agli incentivi previsti dal Nuovo Decreto Biometano gli interventi che:

<sup>11</sup> Nella nostra precedente Newsletter erano stati analizzati i criteri di accesso agli incentivi previsti dal Nuovo Decreto Biometano e altresì i casi di esclusione, questi ultimi con particolare riferimento a: (i) "imprese in difficoltà" secondo la definizione della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01; (ii) soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 2016, n. 50 (il "Codice dei Contratti Pubblici") che, come noto, tratta i cosiddetti requisiti generali di onorabilità, integrità e affidabilità dei concorrenti per le procedure ad evidenza pubblica; (iii) soggetti che beneficiano del regime incentivante di cui al DM 2 marzo 2018; e (iv) circostanza per cui il Soggetto Richiedente non deve ricadere nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti del Soggetto Richiedente stesso. Per maggiori dettagli sul punto si rinvia alla nostra precedente Newsletter.

<sup>12</sup> Il riferimento è all'art. 8-bis, comma 1, lett. a-bis, del D.Lgs. 28/2011.

1. siano stati già autorizzati e i cui lavori risultino già avviati prima della pubblicazione della graduatoria della relativa procedura competitiva; e
2. successivamente alla pubblicazione della graduatoria, abbiano ottenuto una variante non sostanziale.

Ciò in quanto il titolo autorizzativo di riferimento rimane il titolo autorizzativo/abilitativo originario e non invece la variante non sostanziale.

b. requisito del possesso del titolo autorizzativo che – alla data di partecipazione alla procedura competitiva – deve risultare (I) conseguito, (II) valido (III) efficace e (IV) nella titolarità del Soggetto Richiedente. In particolare:

- in caso di titoli autorizzativi/abilitativi conseguiti per “silenzio assenso” è necessario che sia decorso il termine per il perfezionamento di detto silenzio assenso da parte dell’Amministrazione competente senza che siano intervenuti dinieghi, sospensioni e/o richieste di acquisizione di documenti e/o informazioni integrative, prima dell’invio della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva;
- in caso di titoli autorizzativi/abilitativi che prevedono un atto espresso da parte dell’Amministrazione competente, la data di conseguimento di detti titoli coincide con la data di emanazione del provvedimento finale;
- in caso di comunicazione (per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano le cui modifiche siano non sostanziali), la data di conseguimento del titolo coincide con la comunicazione, fornendo evidenza della data di avvenuta ricezione da parte dell’Ente (protocollo leggibile, ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.).

In caso di trasferimento della titolarità dell’impianto è necessario che la voltura del relativo titolo autorizzativo/abilitativo risulti perfezionata prima della partecipazione alla procedura competitiva. In altri termini:

- (i) nel caso di impianti ad es. autorizzati con Autorizzazione Unica, è necessario che l’Amministrazione competente abbia rilasciato il provvedimento di voltura;
- (ii) nel caso di impianti autorizzati con titoli abilitativi conseguiti per silenzio assenso, che la voltura risulti comunicata e pervenuta all’Amministrazione competente.

c. requisito del possesso del preventivo/offerta di allacciamento alla rete che deve risultare accettato/a accettato in via definitiva dal Soggetto Richiedente: la “data di accettazione” coincide con la data di invio al Gestore di Rete competente del documento relativo all’accettazione del preventivo/offerta di allacciamento.

Nel caso di trasferimento della titolarità dell’impianto, è necessario dimostrare altresì l’avvenuta voltura da parte del Gestore di Rete del preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione di terzi.

### 3.5 Motivi di esclusione dalla graduatoria e di decadenza dal beneficio di accesso agli incentivi

Le Regole Applicative (cfr. par. 3.6 e 3.7) forniscono un elenco di casi che se accertati dal GSE comportano rispettivamente (a) esclusione dalla graduatoria o (b) decadenza dalla posizione utile in graduatoria e la conseguente perdita del diritto al riconoscimento degli incentivi. A titolo esemplificativo e non esaustivo merita menzionare:

- (a) **Esclusione dalla graduatoria** in caso di:
- (i) mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, oppure incertezza sul contenuto o sulla provenienza della stessa, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (e.g., l'illeggibilità, o l'allegazione di dichiarazione non completa in tutte le pagine, non sottoscritta o sottoscritta con firma non autografa né digitale);
  - (ii) modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà generata dal Portale Informatico;
  - (iii) mancata trasmissione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- (b) **Decadenza dalla posizione utile in graduatoria e la conseguente perdita del diritto al riconoscimento degli incentivi**. Nei casi contemplati, rientrano tra gli altri:
- non sussistenza o venir meno del possesso dei requisiti (soggettivi e/o oggettivi);
  - superamento dei termini di entrata in esercizio; mancata entrata in esercizio dell'impianto, entro:  
(i) il termine massimo di 27 mesi (18 + 9) dalla data di pubblicazione della graduatoria per gli impianti agricoli; (ii) il termine massimo di 33 mesi (24 + 9) dalla data di pubblicazione della graduatoria per gli impianti a rifiuti organici;
  - entrata in esercizio successiva al 30 giugno 2026;
  - superamento dei termini per l'invio della comunicazione di entrata in esercizio;
  - avvio dei lavori in data antecedente a quella di ammissione in graduatoria;
  - trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario di una procedura prima della sua entrata in esercizio e della stipula del contratto-tipo con il GSE.

### 3.6 Tipologie di contratti

Sono previste due tipologie di contratto che il Soggetto Richiedente può stipulare con il GSE (cfr. par. 7 delle Regole Applicative), ed in particolare:

- ✓ un contratto per l'erogazione della tariffa omnicomprensiva ("**Contratto TO**") nel caso di impianti di capacità produttiva fino a 250 Smc/h che immettono biometano nelle reti con obbligo di connessione di terzi. Per tale tipologia di impianto, il Soggetto Richiedente ha facoltà, in alternativa alla tariffa omnicomprensiva, di scegliere l'erogazione della tariffa premio. In tal caso, il biometano prodotto non sarà oggetto di ritiro da parte del GSE;
- ✓ un contratto per l'erogazione della tariffa premio ("**Contratto TP**") nel caso di impianti di capacità produttiva superiore a 250 Smc/h, nonché di impianti di produzione che immettono biometano nelle reti del gas naturale diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi.

#### 3.6.1 Modalità di attivazione del Contratto TO

Il contratto TO è attivato a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto limitatamente alla regolazione delle condizioni tecnico-economiche del ritiro da parte del GSE.

Ai fini del perfezionamento del contratto, è necessario che, entro 30 giorni dal termine della fase di avviamento e collaudo, il Soggetto Richiedente comunichi la data della conclusione di suddetta fase. Tale data costituirà la data di entrata in esercizio commerciale a partire dalla quale avrà inizio il periodo di incentivazione mediante la tariffa omnicomprensiva.

Nel caso di rigetto della Comunicazione di Entrata in Esercizio è prevista la risoluzione del contratto TO a decorrere dal primo giorno del terzo anno termico successivo alla data di entrata in esercizio dell'impianto, salvo richiesta di disdetta anticipata da parte del Soggetto Richiedente con preavviso di almeno 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della richiesta. Per l'intervallo temporale compreso tra la data di entrata in esercizio e la suddetta data di risoluzione, il contratto avrà a oggetto esclusivamente la valorizzazione economica della quantità di biometano ritirata dal GSE. Resta ferma la facoltà del Soggetto Richiedente di richiedere l'emissione delle garanzie di origine relative all'impianto.

### **3.6.2 Modalità di attivazione del Contratto TP**

Il Soggetto Richiedente che intende sottoscrivere il Contratto TP, successivamente all'ammissione in graduatoria, dovrà:

- (a) presentare la Comunicazione di Entrata in Esercizio e contestualmente accettare le clausole contrattuali generali del Contratto TP;
- (b) indicare la data presunta di entrata in esercizio commerciale nella quale ritiene che sarà terminata l'eventuale fase di avviamento e collaudo dell'impianto;
- (c) entro 30 giorni dalla conclusione della fase di avviamento e collaudo, comunicare la data di conclusione della suddetta fase, che costituirà la data di entrata in esercizio commerciale a partire dalla quale avrà inizio il periodo di incentivazione mediante la tariffa premio<sup>13</sup>.

Nel caso in cui la data di decorrenza commerciale dell'incentivo fosse comunicata dal Soggetto Richiedente in un momento successivo a quello di emissione del suddetto provvedimento di accoglimento della Comunicazione di Entrata in Esercizio, il GSE comunicherà l'attivazione del Contratto TO con separata comunicazione, la quale costituirà parte integrante del contratto.

### **3.6.3 Modifica del regime contrattuale**

È possibile richiedere il passaggio da una tipologia contrattuale a un'altra (i.e., da Contratto TO a Contratto TP e viceversa) al massimo due volte per il periodo di incentivazione.

La durata del relativo contratto (come modificato) sarà pari al periodo residuale di incentivazione e decorrerà dal primo giorno del terzo mese successivo al mese di trasmissione della richiesta di accesso alla TP o TO (a seconda dei casi).

## **3.7 Cenni sulle modalità di erogazione del contributo in conto capitale e degli incentivi in conto esercizio**

### **3.7.1 Contributo in conto capitale**

Con riferimento al contributo in conto capitale, le Regole Applicative (par. 8.1) mettono in evidenza che l'effettiva erogazione del contributo in conto capitale è subordinata all'acquisizione dell'esito positivo della prima visita di sorveglianza che, ai sensi del Nuovo Decreto Biometano, viene effettuata entro 30 giorni dal rilascio del primo certificato di sostenibilità concernente il biometano immesso in rete.

Il contributo viene trasferito ai soggetti richiedenti beneficiari secondo le modalità operative afferenti alla gestione delle risorse relative al PNRR giacenti nei conti correnti di tesoreria statale NGEU in base a quanto disposto dalla Circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante "Circolare delle procedure finanziarie PNRR" e dalle successive disposizioni che saranno fornite dalla direzione generale "Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo competente del Dipartimento Unità di Missione del Dipartimento Unità di Missione PNRR" del Ministero.

---

<sup>13</sup> Nel caso non sia prevista la fase di avviamento e collaudo dell'impianto, in sede di presentazione della CEE, il Soggetto Richiedente dovrà indicarlo tra le informazioni da inserire sul portale, e conseguentemente la data di entrata in esercizio commerciale coinciderà con la data di entrata in esercizio.

Ai fini del riconoscimento del contributo, sono ammissibili le spese di cui all'art. 8.2 del Nuovo Decreto Biometano; sul punto si segnala che tutti i costi rientranti tra le spese ammissibili devono essere comprovati con pagamenti tracciabili entro il 30 giugno 2026 (par. 6.1 delle Regole Applicative).

### 3.7.2 Incentivi in conto esercizio

Le Regole Applicative prevedono espressamente che al Soggetto Richiedente che intenda accedere alla TO sarà riconosciuta:

- (a) esclusivamente la quota di tariffa inerente al valore del biometano immesso in rete durante il periodo compreso tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e la conclusione dell'istruttoria di ammissione agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto;
- (b) anche la quota di tariffa mancante, a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale successivamente all'ammissione agli incentivi.

L'incentivo è riconosciuto su base mensile entro la fine del mese M+3 rispetto al mese a cui la produzione si riferisce (mese M).

Nella tabella che segue sono indicati tempi e modalità di erogazione.

Periodo di riferimento della produzione	Invio autodichiarazione Produttore	Emissione beneessere al Produttore e comunicazione numero GO	Emissione fattura (Produttore/GSE)	Pagamento/incasso incentivo, emissione GO
Mese M	Entro il mese M+1	Entro il 20 di M+2	Entro fine M+2	Entro fine M+3

## 4. Considerazioni finali

In conclusione, il Nuovo Decreto Biometano ha sicuramente dato un nuovo slancio al settore attuando la Missione 2 del PNRR che riconosce 1,7 miliardi di euro per costruire nuovi impianti e riconvertire quelli a biogas esistenti introducendo numerose novità interessanti prevedendo – oltre a una specifica tariffa incentivante – un contributo in conto capitale del 40% sulle spese ammissibili dell'investimento sostenuto.

Quanto alle modalità di accesso a tali nuove forme di incentivazione, le Regole Applicative oggetto di analisi del presente documento forniscono (finalmente) ai Soggetti Richiedenti un quadro dettagliato sulle informazioni necessarie per un corretto adempimento di quanto previsto *in primis* dal Nuovo Decreto Biometano e, in generale, per poter pianificare i propri investimenti e partecipare alle procedure selettive per l'accesso ai meccanismi incentivanti.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

**Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:**

**Francesco Puntillo  
Partner**

Co-Responsabile dipartimento  
Energia e Infrastrutture  
Roma | +39 06 478751  
fpuntillo@gop.it

**Ottaviano Sanseverino  
Partner**

Co-Responsabile dipartimento  
Energia e Infrastrutture  
Milano | +39 02 763741  
osanseverino@gop.it

**Giuseppe Velluto  
Partner**

Co-Responsabile dipartimento  
Diritto Amministrativo  
Milano | +39 02 763741  
gvelluto@gop.it

**Elisabetta Gardini  
Partner**

Co-Responsabile dipartimento  
Diritto Ambientale  
Milano | +39 02 763741  
egardini@gop.it

**Teodora Marocco  
Partner**

Co-Responsabile dipartimento  
Diritto Ambientale  
Milano | +39 02 763741  
tmarocco@gop.it

**Arrigo Arrigoni  
Partner**

Energia e Infrastrutture  
Milano | +39 02 763741  
aarrigoni@gop.it

**Francesco Bruno  
Partner**

Energia e Infrastrutture  
Roma | +39 06 478751  
fbruno@gop.it

**Stefano Cunico  
Partner**

Diritto Amministrativo  
Milano | +39 02 763741  
scunico@gop.it

**Guido Reggiani  
Partner**

Diritto Amministrativo  
Milano | +39 02 763741  
greggiani@gop.it

**Magda Serriello  
Partner**

Energia e Infrastrutture  
Roma | +39 06 478751  
mserriello@gop.it

**Raffaele Tronci  
Partner**

Energia e Infrastrutture  
Roma | +39 06 478751  
rtronci@gop.it

**Angelo Crisafulli  
Counsel**

Energia e Infrastrutture  
Roma | +39 06 478751  
acrisafulli@gop.it

**Maria Loizzi  
Counsel**

Energia e Infrastrutture  
Milano | +39 02 763741  
mloizzi@gop.it

**Maria Panetta  
Counsel**

Energia e Infrastrutture  
Roma | +39 06 478751  
mpanetta@gop.it

**Giacomo Zennaro  
Counsel**

Diritto Amministrativo  
Milano | +39 02 763741  
gzennaro@gop.it



**INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento da parte dello studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.